

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3430 del 06/07/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - Società Agricola Cesena s.s. con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Vicinale Sala n. 1640, località Bulgarnò del Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3549 del 06/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - **Società Agricola Cesena s.s.** con sede legale in Via Branchise n. 160 in Comune di Gambettola ed installazione sita in Via Vicinale Sala n. 1640, località Bulgarnò del Comune di Cesena. **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2).**

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la **Società Agricola Cesena s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae a seguito di Riesame con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Str. Vicinale Sala n. 1640 in loc. Bulgarnò del Comune di Cesena;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021 è stata in ultimo aggiornata con provvedimento DET_AMB_2023_6259 del 2/05/2023;

Evidenziato che in data 16/05/2023 la Società Agricola Cesena s.s. con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/23/87414, ha trasmesso osservazioni al documento All.1 "Le condizioni dell'AIA" approvato con provvedimento DET_AMB_2023_6259 del 2/05/2023 ed ha conseguentemente avanzato le seguenti richieste di modifica/correzione del medesimo documento:

“”

- **Pag.7** *Nella descrizione dell'intervento si cita la conversione della stabulazione da "batterie di gabbie" in allevamento a terra/aviario (voliera con asportazione giornaliera verso tunnel esterno di essiccazione). La citazione della tecnica ad "Aviario" non è corretta in quanto non corrispondente alla realtà. nella relazione tecnica di Gannio a pag. 8 e nella Relazione di integrazioni a pag.10, si specifica che si fa riferimento a questa tecnica in modo artificioso e solamente ai fini del calcolo delle emissioni in quanto la tecnica di allevamento e trattamento degli effluenti che viene effettivamente realizzata in azienda non è presente nel modello di calcolo del BAT Tool. Si chiede di conseguenza di togliere il richiamo alla tecnica "dell'Aviario" in questa sezione e in ogni punto successivo in cui*

viene richiamata, in quanto non corrisponde allo scenario che verrà realizzato e quindi che può trarre in inganno e che può essere solamente descritto come da relazione.

La stessa situazione si ripropone nelle tabelle di pagg. 9,10 e 11 dove la tecnica di allevamento a terra viene riportata come “voliera con asportazione giornaliera verso tunnel di essiccazione esterno” e non come “allevamento a terra con asportazione deiezioni verso tunnel di essiccazione esterno”;

Anche il riferimento alla asportazione giornaliera degli effluenti non è corretto in quanto sempre indicazione obbligata riferita alla tecnica presente nel BAT Tool, mentre nell'intervento da realizzare l'asportazione completa delle deiezioni dal capannone avviene ogni 48 ore, come nello stato attualmente autorizzato, riassunto nella premessa della relazione tecnica di gennaio e come confermato nel paragrafo 4 q pag.7 della relazione integrativa dove si ribadisce che lo scarico giornaliero interessa il 50% della lunghezza dei nastri e quindi le deiezioni permangono nel capannone sui nastri mediamente 48 ore, come peraltro riportato anche nello stesso allegato 1 a pag.15. Per evitare confusione in sede di controlli, si chiede di adeguare nelle citate tabelle la descrizione della tecnica adottata a quanto realmente verrà realizzato, e più in generale di correggere nell'atto i riferimenti alla tecnica di allevamento “in voliera con asportazione giornaliera verso tunnel di essiccazione esterno” in quanto definizione obbligata utilizzata solamente per il calcolo del Bat Tool, o quantomeno di specificare che la tecnica di allevamento viene forzatamente descritta come “voliera” solamente perchè nelle tecniche presenti nel modello di calcolo delle emissioni manca una tecnica più simile a quella adottata;

- **Pag.13** Nella descrizione sintetica della tecnica di allevamento da realizzare si cita solo l'allontanamento delle deiezioni su nastri e non la presenza di deiezioni sul pavimento, conseguenza della possibilità degli animali di muoversi liberamente all'interno delle stalle, come descritto nella Relazione tecnica, per cui sarebbe opportuno citare anche questa particolarità, sempre per evitare equivoci in sede di controlli. Inoltre nella descrizione viene riportato che la rimozione delle deiezioni deposte sul pavimento si esegue “mediamente 2/43 volte/ciclo, mentre nella “descrizione strutture allevamento a terra” riportata a pag. 8 della relazione integrativa, che si conferma come citato che sostituisce integralmente la precedente, si indica che “...mentre le deiezioni deposte sul pavimento vengono lasciate a disidratare sul posto per diversi mesi, sino anche per tutto il ciclo di produzione, prime di asportarle manualmente attraverso i nastri posti sotto i posatoi;
- Come dettagliato successivamente nella relazione integrativa questa situazione si verifica per la parte di effluenti posti a pavimento negli spazi presenti tra le file di nidi/posatoi in quanto sotto a questi agisce un sistema con raschietti che allontana giornalmente frazioni variabili di deiezioni, come correttamente riportato nella descrizione presente nell'atto. Si chiede, per precisione, di puntualizzare anche questa informazione nell'atto di AIA;
- **Pag.18** Nella nota alla tabella riferita alle emissioni si riporta un'informazione non corretta:

l'azienda infatti non dichiara di “stoccare” in concimaia solo il 50% (delle deiezioni). Nella relazione integrativa, come richiesto dagli Enti, a pag.12 si descrive dettagliatamente la modalità di gestione degli effluenti in deposito e si dichiara che il valore del 50% di pollina presente in stoccaggio non è un valore reale, ma un valore considerato rappresentativo esclusivamente per il calcolo delle emissioni in atmosfera prodotte dalla fase di stoccaggio, che interessa l'intera quota di effluenti prodotti, ma per un tempo sensibilmente inferiore rispetto a quello utilizzato dal modello per il calcolo delle emissioni. Per evitare dubbi in sede di controlli da parte dei vari enti, si chiede di adeguare la nota della tabella di pag. 18 alla situazione reale.

- **Pag.50, Tabella:** Si chiede di aggiornare la tabella definendo univocamente se i divisori dei decimali e delle migliaia devono essere identificati rispettivamente con la “virgola” e col “punto” o viceversa: nella tabella sono utilizzate entrambe le soluzioni e si può generare confusione in sede di controllo;
- **Pag. 55 Prescrizione n. 27:** Si chiede ulteriore conferma di quanto indicato nella prescrizione 27, alla luce anche delle informazioni riportate nella relazione di integrazione e in particolare della pubblicazione del CRPA relativa alla copertura dei cumuli. Relativamente al punto 4.5 delle BATC che descrive le tecniche per ridurre le emissioni dallo stoccaggio di effluente solido, si desidera evidenziare che la tecnica presente in azienda è la prima descritta, cioè **lo stoccaggio del solido secco in capannone**, in quanto la descrizione del capannone è perfettamente corrispondente alla situazione presente. Nella prima delle tecniche dove si accenna al “cumulo”, la terzultima della tabella, si dice chiaramente che si tratta di cumuli fatti sul terreno e quindi scoperti, per cui ha un significato preciso la copertura. Anche nel BAT reference Document, dove si fa riferimento al cumulo

si intende che è scoperto sul terreno a piè di campo. Poiché la copertura all'interno di un capannone in ambiente riparato e ventilato determina effetti opposti all'asciugatura del cumulo stesso, come citato nello studio del CRPA si chiede conferma della volontà dell'ente di fare coprire il cumulo posto all'interno del capannone/concimaia quando questo presenta un'umidità alta, favorendo la marcescenza dello stesso piuttosto che la sua asciugatura naturale.

- **Pag.56 Prescrizione 32:** *Si rileva che, diversamente dagli altri allevamenti in AIA, viene richiesta la pulizia della fossa Imhoff con frequenza annuale; si chiede se è possibile assimilare la prescrizione a quella degli altri allevamenti che presentano le stesse caratteristiche di gestione dei servizi igienici nei quali la frequenza della pulizia della fossa Imhoff è triennale e di modifica di conseguenza il PMC;*
- **Pagg. 72-74 BAT Tool e Bilancio N/P:** *Si osserva che nella descrizione dei fogli di calcolo si riporta che sono riferiti allo scenario più impattante rappresentato dall'Allevamento di galline ovaiole leggere in voliera (situazione futura), mentre i fogli riportati sono riferiti all'allevamento di ovaiole pesanti ingabbia (situazione presente);*

“”

Dato atto che conseguentemente, in data 24/05/2023, Arpae SAC di Forlì-Cesena con nota PG/23/91440 ha trasmesso al PTR Agrozootecnica di Arpae la richiesta di valutazione delle osservazioni presentate dal Gestore in data 16/05/2023;

Dato atto che il PTR Agrozootecnica di Arpae in data 26/06/2023 (nota PG/23/111089), ha trasmesso la relazione tecnica nella quale, a seguito della valutazione delle richieste del Gestore, ha specificato le motivazioni per le quali alcune richieste sono state accolte e alcune altre sono state rigettate, come di seguito specificato:

“”

... presa visione delle osservazioni inoltrate dalla ditta con la presente si tiene a precisare che:

➤ **Pag.7**

- *per stabulazione in aviario o voliera si intende la stessa tecnica;*
- *la dicitura riportata nel §"A5 Iter istruttorio" di pag.7 relativo alla nuova tecnica di stabulazione ("Voliera con asportazione giornaliera verso tunnel essiccazione esterno") che la ditta intende adottare, è stato preso da quanto riportato nelle Relazioni tecniche e integrative fornite dalla Ditta per l'istruttoria della modifica non sostanziale dell'atto di AIA DET_AMB_2021_2004 DEL 26/04/2021;*
- *dalla descrizione degli interventi che la ditta intende effettuare e dalle immagini fornite su come si presenterà, le caratteristiche del nuovo assetto sono riconducibili più che ad un allevamento a terra ad un allevamento in voliera, come descritto al punto 4.13 "Tecniche per la stabulazione del pollame" delle BAT Conclusion e come riportato nella descrizione del documento "BAT Reference Document Intensive Rearing" al punto 4.6.2.2.1 ;*
- *nella stessa scheda D allegata alla documentazione presentata dalla ditta per la domanda di modifica non sostanziale, come tipo di stabulazione viene riportata "Voliera con asportazione giornaliera verso tunnel essiccazione esterno"; inoltre, dato che la normativa settoriale sull'utilizzazione agronomica prevede specifiche denominazioni per l'aviario e per il sistema a "letti e posatoi con accumulo pollina nella fossa sottostante" occorre necessariamente fare riferimento alla tecnica ad aviario (che è sinonimo di voliera) per identificare esattamente la modalità di stabulazione adottata.*
- *per quanto riguarda l'asportazione giornaliera al punto 4 delle integrazioni fornite dalla ditta, viene riportato che " i nastri posti sotto ai posatoi sono regolati in modo da compiere un ciclo completo in 48 ore e che lo scarico delle deiezioni nel nastro di alimentazione del tunnel avviene 1 volta/giorno"; in ogni caso a scanso di equivoci si può precisare che l'azionamento dei nastri del tunnel di essiccazione esterno con conseguente scarico della pollina in concimaia avviene mediamente ogni 2-3 giorni per quanto sopra si ritiene di poter apportare la seguente modifica a quanto descritto alla pag.14 subito prima della seguente frase:*

"..Il ciclo produttivo si compone delle seguenti fasi:"

➤ **Pag.13**

La descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico nell'Allegato 1 del documento di AIA non si limita alla pag.13, ma prosegue alla successiva pag.14 dove vengono ampiamente descritte la possibilità di movimentazione degli animali e di come vengono gestite le deiezioni deposte dagli stessi sulla pavimentazione. Se la ditta lo ritiene necessario si può sostituire la frase "...come ad esempio nella tecnica di allevamento con voliere, e rimossa periodicamente, mediamente 2/3 volte/ciclo..." con la frase "...sino anche per tutto il ciclo di produzione prima di asportarle..." come riportato alla pag.8 della Relazione integrativa.

➤ **Pag.18**

I dati riportati nella tabella di pag. 18, riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando le BAT applicate nell'azienda, in base al calcolo con il sistema BAT Tool, fornito dal gestore. Nel caso specifico, è stato accettato quanto proposto dal gestore, che nel calcolo di cui sopra ha previsto uno stoccaggio in concimaia del 50% della produzione, per tener conto del fatto che la pollina viene allontanata frequentemente, ma non immediatamente; l'azienda infatti dichiara di accumularla mediamente per circa 2-3 settimane, per cui il cumulo viene mantenuto di dimensioni contenute e non raggiunge le dimensioni che si hanno quando lo stoccaggio si protrae per i 120 gg previsti dalla normativa. Per tali ragioni, non si ritiene di dover modificare quanto riportato nella tabella a pag 18, visto che proprio per dare attuazione a quanto dichiarato, non è possibile che vengano realizzati accumuli di dimensioni superiori rispetto a quanto dichiarato.

➤ **Pag.50**

Nella tabella di pag. 50 (Tipologia produttiva autorizzata) sono riportati valori che corrispondono a numeri interi (decine o centinaia di migliaia) e valori che derivano da calcoli da cui vi è la necessità di inserire la virgola (tutti valori inferiori all'unità) per questi ultimi, è vero che in alcuni c'è il punto e in altri c'è la virgola, ma questo fatto non determina alcun dubbio interpretativo rispetto al valore riportato. Nulla osta all'apposizione delle virgole in tali numeri decimali.

➤ **Pag.55-prescrizione 27**

Si conferma la prescrizione 27 dato che non è dovuta all'applicazione del punto 4.5 delle BATC, ma al fatto che i livelli emissivi dell'installazione dipendono dal buon funzionamento del tunnel di essiccazione, che come dichiarato dal gestore dovrebbe garantire sempre elevati livelli di essiccazione. Pertanto la prescrizione è da attuare unicamente in quei rari casi in cui la pollina scaricata non si presenti adeguatamente essiccata.

➤ **Pag. 56 -prescrizione 32**

Si accogliere l'osservazione e modificare la frequenza della pulizia della fossa imhoff da uno a tre anni.

➤ **Pag 72-74 AT Tool e Bilancio N/P**

Si accoglie l'osservazione della ditta in quanto i calcoli riportati nell'Allegato 1 alle pag. 72-74 non sono stati sostituiti, ma sono rimasti quelli dell'AIA precedenti.

4459

Visto il parere tecnico del PTR Agrozootecnica di Arpae del 26/06/2023 (PG/23/111089), nel quale sono chiaramente evidenziate le motivazioni a supporto del fatto che alcune richieste della ditta sono state accolte, mentre alcune altre sono state rigettate; condivisa pienamente la decisione assunta dal PTR Agrozootecnica di Arpae;

Ritenuto conseguentemente congruo aggiornare d'ufficio i contenuti descrittivi dell'AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021 (come in ultimo modificata con provvedimento DET_AMB_2023_6259 del 2/05/2023), alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle:

- **§ C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo Idrico;**
- **§ D3.1 Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda;**
- **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
- **BAT Tool e Bilancio di azoto e fosforo escreti;**

Evidenziato che il presente provvedimento approva la revisione 2 dell'Allegato 1 rappresentate nel testo in colore rosso;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale effettuata d'ufficio non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita Via Vicinale Sala n. 1640 in loc. Bulgarnò in Comune di Cesena, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che il Responsabile di Procedimento Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **rettificare**, per le motivazioni in premessa specificate, i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Strada Vicinale Sala n. 1640 in loc. Bulgarnò in Comune di Cesena;
2. di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021 (come in ultimo modificata con provvedimento DET_AMB_2023_6259 del 2/05/2023), come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale che riporta modifiche alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle:
 - **§ C1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
 - **§ D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo;**
 - **§ D2.5 Scarichi e Prelievo Idrico;**
 - **§ D3.1 Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda;**
 - **§ D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo;**
 - **BAT Tool e Bilancio di azoto e fosforo escreti;**
3. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate sia nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021, sia nel provvedimento DET_AMB_2023_6259 del 2/05/2023 ;

- rimangono in vigore le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_2004 del 26/04/2021 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
4. di **fare salvi**:
 - a. i diritti di terzi; quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 5. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 7. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Cesena s.s.;
 8. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla Società Agricola Cesena s.s. .

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.